



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 27/10/2020

FATTO

La ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro rappresentando di essere titolare di n. 2 buoni fruttiferi postali serie "Q/P", di cui il primo del valore nominale di Lire 5.000.000 emesso in data il 23/05/1987 ed il secondo del valore nominale di Lire 2.000.000 emesso in data 09/02/1987. Riferisce di aver riscosso alla scadenza trentennale tali titoli ma di aver riscosso da parte dell'intermediario una somma nettamente inferiore a quella attesa, in quanto tale rimborso non corrisponde al calcolo degli interessi come riportato sul retro dei titoli. Precisa che, per i due buoni, emessi successivamente al D.M. 13/06/1986 venivano utilizzati, per il buono di Lire 5.000.000, i moduli cartacei della precedente Serie "O" divenuta successivamente "P" e "P/Q", ed il buono recava sul retro due timbri, uno rosso ed uno blu (di cui il secondo quasi illeggibile) con i nuovi rendimenti peraltro limitatamente ai primi 20 anni. Per quanto riguarda il buono di Lire 2.000.000, sono stati utilizzati i moduli cartacei della precedente Serie "P" divenuta successivamente "P/Q" ed il buono recava sul retro un solo timbro (anche esso illeggibile) con i rendimenti della Serie "Q" limitatamente ai primi 20 anni di rendimento. Contesta, quindi, la mancata liquidazione da parte dell'intermediario dei rendimenti secondo le condizioni riportate a tergo dei titoli sin dalla data di emissione, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità in meri alla quale aderisce anche l'ABF.

Costitutosi, richiamata la normativa di riferimento, la resistente precisa che i buoni in esame appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con decreto ministeriale del 13



giugno 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28/06/1986. Al momento del rilascio, sui buoni è stata apposto il timbro “Q/P” e quello delle relative condizioni.

La tabella dei rendimenti, allegata al decreto, indicava i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%,9%,10,5%, e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno al 30° anno (12%). Il rendimento della serie in esame, in particolare, è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi venti anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. L’art. 5 del decreto citato ha previsto la possibilità di emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli della precedente serie “P”, su cui venivano indicati mediante l’apposizione di timbri, sul fronte e sul retro, i nuovi tassi di interesse e non anche l’importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12%, come indicato dal timbro (e non al 15%, come previsto per la serie “P” non più in emissione).

Con riferimento alle contestazioni della ricorrente, l’intermediario osserva che i titoli, oggetto di ricorso, sono stati rilasciati utilizzando i moduli della precedente serie sui quali sono stati apposti i due timbri prescritti. Nel caso di specie, le condizioni stampate sul retro dei buoni sono state sostituite dal timbro che si sovrappone in toto alla scritta sottostante e la sostituisce, con la conseguenza che il titolare dei buoni fruttiferi in esame non aveva e non ha motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati sulla scritta stampata sul retro dei buoni.

Ribadisce, pertanto, di aver agito conformemente alle disposizioni del decreto di emissione, avendo rilasciato i buoni postali fruttiferi utilizzando i moduli della precedente serie “P”, apponendovi i timbri come evidenziato e riconoscendo, alla presentazione per il rimborso al titolare, esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle ad esso allegate. Richiama a tale proposito giurisprudenza di merito e rappresenta che, in linea con i principi espressi dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963/2919 il titolare del buono appartenente alla serie “Q/P” avrebbe dovuto e comunque potuto conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13/06/1986 in quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La sussistenza di un affidamento risulterebbe, dunque, infondatamente invocata in quanto il titolare dei buoni conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all’intera durata trentennale dei buoni), come stabilito dal Decreto Ministeriale o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi usando la normale diligenza. La convenuta fa, inoltre, presente che le numerose decisioni dell’ABF nel riconoscere il diritto del ricorrente al rimborso dei titoli secondo le indicazioni presenti sul titolo per il periodo dal 21° al 30° anno dall’emissione non hanno considerato quanto previsto dal D.M. 13/6/1986 in merito alle informazioni da riportare sui “vecchi” moduli dei buoni della serie “P” e, in particolare, la differenza tra nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale (dato dalle somme complessivamente dovute per capitale ed interessi) che risulta determinante ai fini della corretta lettura della tabella riportata sui citati buoni. Il D.M. 13/6/1986 stabilisce che sul modulo della serie “P” venga apposto un timbro che riporti “i nuovi tassi” e non anche i nuovi importi da rimborsare (art. 5 del D.M.). Il legislatore stesso, nel momento in cui ha autorizzato l’utilizzo dei moduli relativi alla precedente serie “P” per il rilascio dei buoni della nuova serie in emissione ha evidentemente ritenuto idonea la sopra descritta modalità di aggiornamento proprio in considerazione del fatto che nulla veniva modificato in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l’intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie “Q” e applicandosi per l’ultimo decennio di durata il massimo interesse



raggiunto dal buono.

In definitiva, parte resistente conclude ribadendo la legittimità del proprio operato in quanto, pur utilizzando come espressamente previsto dal D.M. 13/06/1986 il modulo relativo alla precedente "P" al momento del rilascio ha apposto sui buoni oggetto del presente procedimento i timbri espressamente previsti dalla norma sopra citata. In particolare, rileva che il D.M. ha stabilito che si dovesse utilizzare anche il buono della serie precedente "P", apponendovi timbri sul fronte e sul retro che specificassero che si trattava, appunto, della serie "Q" e che indicassero il valore del nuovo tasso di interesse. Pertanto, il timbro apposto sul retro sostituisce integralmente la scritta sottostante relativa agli interessi dei BFP della precedente serie "P". Ne consegue i titolari dei buoni della serie "Q/P", in ipotesi, avrebbero potuto e dovuto – usando la normale diligenza- sciogliere eventuali dubbi circa i rendimenti del buono consultando il D.M. che aveva determinato i tassi di interesse in questione. Precisa, infine, che il rendimento del buono non cambia dal 16° al 30° anno, mentre cambia solo il sistema di capitalizzazione, che dal 20° anno è semplice mentre sino al quel momento era composto. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto irricevibile, e/o inammissibile e/o infondato.

In sede di repliche, la ricorrente formula articolate considerazioni e ribadisce che la convenuta non ha applicato i rendimenti posti a tergo del buono per il periodo dal 21° al 30° anno rimasti immutati e, nel confutare le argomentazioni riportate dall'intermediario, insiste quindi nell'accoglimento delle proprie richieste citando numerosi precedenti in senso conforme tra cui la decisione del Collegio di Coordinamento n.6142/2020. Per il buono da Lire 5.000.000 fa altresì presente che sono stati apposti due timbri di variazione, il primo dalla Serie "O" alla Serie "P" ed il secondo dalla Serie "P" alla Serie "P/Q", mentre il Decreto istitutivo della Serie "Q" prevedeva l'utilizzo momentaneo solo dei moduli della precedente Serie "P" e non anche quelli della Serie "O". Chiede, pertanto, all'Arbitro, in via principale, di disporre il ricalco dei rendimenti dei predetti due Buoni per i primi 20 anni secondo le condizioni economiche più favorevoli riportate sul retro dei titoli, nella griglia dei tassi di interesse originariamente stampata, stante per il buono di Lire 2.000.000 l'aggiunta di un timbro completamente illeggibile e stante per il buono di Lire 5.000.000 la sovrapposizione a detta griglia di due timbri riportanti condizioni economiche contrastanti e peggiorative. In via subordinata, chiede all'Arbitro di disporre, limitatamente al buono di Lire 5.000.000, il ricalcolo del rendimento del buono per i primi 20 anni di durata dello stesso, secondo le condizioni economiche indicate dal timbro rosso apposto sul retro del buono, in quanto ex art. 1370 cc più favorevoli rispetto a quelle indicate dal timbro blu, peraltro illeggibile. Chiede, infine all'Arbitro di disporre il ricalcolo dei rendimenti dei due buoni dal 21° al 30° anno, tenendo conto delle condizioni economiche riportate sul retro dei rispettivi titoli.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso merita di essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 2 buoni fruttiferi postali, appartenenti alla serie "Q/P", tutti emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986. In particolare, la ricorrente contesta l'importo riconosciuto dall'intermediario in sede di rimborso dei titoli e ritiene di aver diritto ad una differenza che non quantifica.

La ricorrente ha depositato copia dei buoni in contestazione e dall'esame del buono n. 000.367 emesso su modulo cartaceo della precedente Serie "P" in data 09/02/1987 di Lire



2.000.000, risulta che, sul fronte, in alto a sinistra, vi è riportato un timbro con l'indicazione della Serie "Q/P", e, sul retro, sovrapposto all'originaria tabella, un timbro recante presumibilmente i rendimenti della Serie "Q/P". Dall'esame del buono da Lire 5.000.000, emesso il 23/05/1987 su modulo cartaceo relativo alla Serie "O" (trasformata in Serie "P/O" e poi in "P/Q") riporta sul fronte un timbro con l'indicazione Serie "Q/P" e, sul retro, sovrapporsi all'originaria tabella due timbri, il primo timbro recante i rendimenti della Serie "P/Q" ed un secondo timbro recante presumibilmente i rendimenti della Serie "Q/P". In entrambi i titoli, nessuna variazione sembrerebbe avere interessato i rendimenti relativi all'ultima decade.

Alla luce della richiesta della ricorrente, avanzata in via principale, volta ad ottenere il riconoscimento dei maggiori rendimenti riportati nella tabella riportata a tergo dei titoli fin dalla loro emissione, essa non va accolta in quanto il timbro sovrapposto all'originaria tabella reca i rendimenti secondo cui la liquidazione deve avvenire, fatta salva l'applicazione della normativa fiscale di tempo in tempo vigente.

La ricorrente contesta, in subordine, gli importi riconosciuti dall'intermediario e afferma di avere diritto, per il periodo dal 21° al 30° anno, considerata l'assenza di timbro correttivo delle condizioni economiche, al pagamento dei rendimenti indicati nella tabella apposta a tergo dei buoni, al netto della ritenuta fiscale.

L'intermediario resistente si oppone alle pretese avanzate nel ricorso evidenziando che, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risultano applicabili interamente e, dunque, anche per il periodo successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate cosicché ai ricorrenti andrebbe riconosciuto unicamente l'interesse del 12% come indicato nelle tabelle. Tali tabelle esplicitamente riferiscono il rendimento del 12% anche a decorrere dal 20° anno dall'emissione del titolo sino alla sua scadenza, prevedendo un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto (pari a 12%). Tuttavia, un analogo riferimento non è stato effettuato nel caso di specie, laddove il rendimento del 12% appare circoscritto, stando al timbro apposto sull'originale, al solo periodo compreso tra il 16° anno ed il 20° anno.

In tema, trovano applicazione le fonti che disciplinano il documento di legittimazione in oggetto, ovvero il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ed il D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 che all'art. 5 ha stabilito che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente Serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per quest'ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura serie "P/Q", l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi". L'intermediario resistente si oppone alle pretese avanzate nel ricorso evidenziando che, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risultano applicabili interamente e, dunque, anche per il periodo successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate cosicché alla ricorrente andrebbe riconosciuto unicamente l'interesse del 12% come indicato nelle tabelle.

In proposito, questo Arbitro richiama la recente decisione del Collegio di coordinamento n. 6142/2020 che ha affermato ".....in quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.) , diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie "Q" per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie "P" per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

norme di legge; tanto meno appare stravagante o “aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento”. Nel merito, sempre con la medesima decisione, il Collegio di coordinamento ha poi affermato il seguente principio di diritto: “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n.156, il vincolo contrattuale tra emittente ed investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”. In definitiva, conformemente all’indirizzo confermato dal Collegio di coordinamento, la scritturazione sul titolo deve prevalere quando – come nel caso in esame – questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe generato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell’emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi; nel caso opposto in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative”. In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda della ricorrente volta ad ottenere con riguardo ai BFP della serie “Q/P” e della serie “Q”, il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei buoni in esame, anche per il periodo dal 21° al 30° anno, va accolta.

Infine, va parimenti accolta la domanda di refusione delle spese legali, che si quantificano in euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione. Dispone altresì il ristoro delle spese legali equitativamente determinate in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO